# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1919** — **Roma — Sabato, 16 agosto** — **Numero 195**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 38; » » 20; » » 11
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

*Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente*

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1916, n. 1610).


## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

### Leggi e decreti.



### Disposizioni diverse.



PARTE NON UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero* 1401 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Ciascun collegio è costituito da una Provincia, o da più Provincie contigue, in guisa da eleggere almeno dieci deputati. Però per le prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, potranno essere costituite in collegi, col procedimento indicato nell'art. 17, Provincie che abbiano non meno di cinque deputati.

Il termine indicato nel terzo comma dell'art. 55 del testo unico 26 giugno 1913, n. 821, è portato da giorni 20 a 30.

I sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

Nel primo comma dell'art. 61 del testo unico sono soppresse le parole: « ma non elettori nel collegio »; nel secondo comma sono soppresse le parole: « dove non siano elettori » e al comma stesso sono aggiunte le parole: « o anche nel collegio, se questo comprenda Provincie appartenenti a distretti diversi ». Al quarto comma del medesimo articolo sono aggiunte le parole: « ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie ».

La disposizione di cui all'art. 68 viene estesa al presidente e al vicepresidente dei seggi.

Art. 2.

Le liste dei candidati per ogni collegio debbono essere presentate da almeno 300 e non più di 500 elettori inscritti nelle liste elettorali del collegio. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dal sindaco del Comune capoluogo del collegio o da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternità ed il luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere inscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi.

Art. 3.

Le liste dei candidati devono essere presentate alla prefettura, che ha sede nel capoluogo del collegio, non più tardi delle ore 16 del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature ed alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori nei modi indicati dal secondo e terzo comma dell'articolo 66 del testo unico.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche col-

lettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa di lire mille. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un supplente, autorizzati a designare due rappresentanti della lista medesima presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale e presso l'ufficio centrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, primo e secondo comma, del testo unico.

In tutti gli articoli del testo unico, nei quali si fa cenno di rappresentanti dei candidati, si intendono sostituite le parole « rappresentanti di lista ».

Agli elettori che abbiano sottoscritto più di una lista si applicano le sanzioni penali stabilite dal secondo comma dell'art. 66 del testo unico.

Art. 4.

La prefettura rilascia immediatamente ricevuta della lista dei candidati e degli atti relativi, e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista una lettera d'ordine, facendone cenno nella ricevuta.

Della lista e dei documenti la prefettura dà subito comunicazione alla Commissione elettorale provinciale.

Art. 5.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 3 la Commissione elettorale provinciale procede alle seguenti operazioni:

1° verifica che le liste dei candidati siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto, eliminando quelle che non lo siano;

2° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione;

3° ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate;

4° cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in antecedenza;

5° riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente quello dei deputati assegnato al collegio, cancellando gli ultimi nomi;

6° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano inscritti;

7° provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste col relativo contrassegno in unico manifesto ed alla trasmissione di esse ai sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Due copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidente di ciascun ufficio elettorale, ai termini dell'art. 58 del testo unico, una per restare a disposizione dell'ufficio e l'altra per essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'art. 72 del testo unico.

Art. 6.

La scheda deve essere del modello prescritto dal terzo comma dell'art. 79 del testo unico e presentare tracciato sulle due faccie un cerchio di centimetri sei di diametro, diviso in due segmenti.

Nel primo segmento di centimetri due deve essere stampato sulle due faccie con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno, anche figurato.

Nell'altro segmento vi saranno sulle due faccie tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'art. 7.

È vietato ogni altro segno o indicazione.

La scheda-tipo dev'essere presentata nei modi e termini stabiliti dai comma quarto e seguenti dell'art. 65 del testo unico dai delegati indicati nell'art. 3 di questa legge o da persone da essi autorizzate in forma autentica.

Art. 7.

L'elettore vota introducendo nella busta consegnatagli dal presidente, a norma dell'art. 79 del testo unico, una delle schede di cui all'art. 6 di questa legge, e chiudendo la busta.

Una scheda valida, introdotta nella busta, rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa, oppure può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

Le preferenze o le aggiunte si esprimono scrivendo con inchiostro nero nelle apposite linee del segmento inferiore sulle due faccie della scheda i cognomi, ed in caso di omonimia anche i nomi dei candidati.

Però il numero delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore può esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono cinque; di due se sono da sei a dieci; di tre se sono da undici a quindici; di quattro se sono oltre quindici.

Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo, si hanno per non scritte le preferenze o aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista salvo quanto dispone l'articolo 10 di questa legge.

Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portino indicazioni di preferenza o di aggiunzione le quali siano fatte a stampa.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'art. 79 del testo unico.

Art. 8.

Le operazioni elettorali cominceranno alle ore sette.

Sono modificati in conformità gli articoli 69 e 82 del testo unico.

Nell'ultimo comma dell'art. 82 del testo unico alle parole « ore venti » sono sostituite « ore ventidue ».

Art. 9.

Il presidente dell'ufficio di sezione, per procedere allo spoglio dei voti, dopo avere ricevuto dallo scrutatore designato dalla sorte ciascuna busta estratta dalla seconda urna, e dopo aver staccato la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, a norma dell'art. 85, n. 4, del testo unico, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è espresso il voto ed i cognomi dei candidati pei quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, secondo le distinzioni dell'art. 7 di questa legge, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti attribuiti a ciascun candidato.

Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti.

Nel n. 5 dell'art. 85 del testo unico alle parole « dai candidati » e « ad alcun candidato » sono sostituite le seguenti: « dalle liste » e « ad alcuna lista ».

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del citato articolo.

Art. 10.

Ai numeri 3 e 4 dell'art. 86 del testo unico sono sostituiti i seguenti:

3° le schede non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dall'art. 5 di questa legge, o non siano uguali alla scheda-tipo rimessa al presidente dell'ufficio a norma dell'art. 6, o contengano indicazioni di qualsiasi natura, diverse da quelle consentite dagli articoli 6 e 7, o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consi-

stenti in cognomi non compresi in alcuna lista, che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'art. 79 del testo unico, non possa identificarsi il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Art. 11.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 82 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente dichiara chiusa la votazione, compie le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 85 e rinvia lo scrutinio al giorno successivo, adempiendo alle prescrizioni del primo comma dell'art. 87 e provvedendo alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Le operazioni devono essere riprese alle ore sette del lunedì ed ultimate per le ore ventiquattro del giorno medesimo: in caso diverso si provvede a norma dell'art. 87.

Art. 12.

L'ufficio centrale facendosi assistere, ove creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, provvede a determinare:

*a)* la cifra elettorale di ogni lista;

*b)* le cifre individuali di ogni candidato.

La cifra elettorale di ciascuna lista si ha cumulando la somma dei voti di lista con la somma dei voti aggiunti, divisa quest'ultima per il numero dei deputati da eleggere nel collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei deputati spettante a ciascuna lista.

La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di inscrizione nella propria lista.

L'assegnazione del numero dei deputati eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 13.

Stabilito il numero totale dei seggi che spetta a ciascuna lista, il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine di precedenza indicato all'art. 12 di questa legge.

Rimangono ferme le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 91 del testo unico.

Art. 14.

Nel verbale da redigersi a norma dell'art. 94 del testo unico debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 12 di questa legge.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

Art. 15.

Le elezioni di chi ha accettato la candidatura in più di due collegi sono nulle.

Al deputato eletto da due collegi si applica l'art. 110 del testo unico; e il posto di deputato, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista del deputato eletto lo segue immediatamente nell'ordine accertato a norma del secondo comma dell'articolo precedente. In mancanza di candidati della medesima lista, il posto è attribuito a quella fra le altre liste che, dopo gli eletti, presenti il maggior quoziente.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

Quando la elezione di un deputato venga annullata per aver accettato candidature in più di due collegi, o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione, si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite nel secondo comma del presente articolo.

Art. 16.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato, sarà convocato il collegio per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 55 del testo unico è portato da 45 giorni a due mesi.

Art. 17.

Per la prima attuazione della presente legge la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali e la designazione dei rispettivi capoluoghi saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro dell'interno, udita una Commissione presieduta dallo stesso ministro e composta di quattordici deputati eletti dalla Camera. In tale elezione ciascun deputato potrà votare soltanto per dieci nomi.

Saranno di conformità modificati il secondo comma dell'art. 52 del testo unico e la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali annessa al testo medesimo.

Art. 18.

Nelle prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno adoperati i bolli portanti la indicazione degli attuali collegi, a norma dell'art. 59 (comma secondo) del testo unico e dell'allegato *C* al testo unico.

Art. 19.

Nelle prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, la disposizione del secondo comma dell'art. 105 del testo unico sarà applicabile anche ai sindaci che accettino la candidatura nel collegio elettorale in cui esercitano le loro funzioni.

Il termine di cui al suddetto art. 105, secondo comma, è però elevato a giorni 25.

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire il numero e la ripartizione dei deputati da eleggere nelle Provincie che saranno annesse in virtù del trattato di pace, a determinare le circoscrizioni dei relativi collegi, a fissare la data di convocazione dei collegi stessi e ad estendere alle dette Provincie le disposizioni delle leggi 26 giugno 1913, n. 821, testo unico, e 16 dicembre 1918, n. 1985, nonchè della presente legge, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti Reali.

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per garantire e facilitare in tutti i Collegi elettorali il libero e regolare svolgimento delle operazioni preparatorie delle elezioni, compreso particolarmente la fornitura della carta, la stampa e la distribuzione delle schede ai sensi degli articoli 6 e 7.

Art. 22.

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato, udita la Commissione della Camera dei deputati incaricata dell'esame della presente legge, a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del te-

sto unico 26 giugno 1913, n. 821, e della legge 16 dicembre 1918, n. 1985.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 1369 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito per la durata di anni sessanta un ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Ancona », con sede in Ancona, per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

L'Ente sarà amministrato da un consiglio composto di:

*a*) un presidente nominato con R. decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

*b*) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal ministro dei lavori pubblici;

*c*) un membro nominato dal ministro del tesoro;

*d*) un membro nominato dal ministro della marina

*e*) due membri (uno in rappresentanza delle ferrovie dello Stato ed uno dell'Amministrazione della marina mercantile) nominati dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

*f*) un rappresentante della Provincia e due del Comune eletti rispettivamente dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale anche fuori del proprio seno;

*g*) un rappresentante della Camera di commercio di Ancona.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro, il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi con le eventuali modifiche, mediante R. decreto, su proposta dei ministri anzidetti.

Con tale regolamento saranno altresì fissate le attribuzioni del Consiglio e del presidente.

Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi ed udito il Consiglio di Stato, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un R. commissario per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 3.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 7 aprile 1919 tra i delegati dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti ed i legali rappresentanti della Provincia, del Comune e della Camera di commercio di Ancona per la concessione dell'Ente, di cui all'art. 1, della costruzione e dell'esercizio delle opere ivi indicate.

Art. 4.

Per far fronte alle spese che gli competono l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

*a*) rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dall'Ente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *a*), n. 1, dell'art. 2 della convenzione;

*b*) quota a carico dello Stato nella spesa per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *b*), n. 1, dell'articolo stesso;

*c*) contributo nella misura di legge degli enti interessati alle spese di cui alla precedente lettera;

*d*) proventi di concessioni di uso o di affitti di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi di cui gli è affidata la gestione;

*e*) proventi di tasse portuali;

*f*) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere, impianti, ecc., in contravvenzione alle norme per la polizia tecnica del porto;

*g*) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari da operazioni finanziarie consentite per legge e da qualsiasi altra causa.

Art. 5.

Dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario le quote di contributo degli enti interessati sull'ammontare dei lavori nell'esercizio stesso eseguiti, verranno direttamente corrisposti all'Ente dagli interessati medesimi, nella misura di legge.

Art. 6.

È data facoltà all'Ente portuale di imporre e riscuotere:

*a*) una tassa portuale, che non potrà superare lire una, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nell'ambito del porto;

*b*) una tassa supplementare di ancoraggio, che non potrà superare centesimi cinquanta per tonnellata di stazza netta sui piroscafi che approdano nell'ambito suddetto.

La tassa di cui alla lettera *a*), verrà accertata e riscossa con procedimento da concordarsi con l'Amministrazione doganale.

La tassa supplementare di ancoraggio, di cui alla lettera *b*), verrà accertata e riscossa con il procedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'ente portuale.

Art. 7.

Le opere contemplate nel progetto e nella perizia 31 maggio 1917, sono dichiarate di pubblica utilità: alle relative espropriazioni, cui provvederà l'Ente portuale, gradualmente, a seconda del bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2989, sul risanamento della città di Napoli.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione, in contraddittorio con gli interessati o in mancanza con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal ministro dei lavori pubblici, il quale determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8

Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'ente nonchè gli interessi ed i prezzi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933 incluso non saranno assoggettati ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri enti pubblici e con privati in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere concesse e la gestione del patrimonio immobiliare dipendente dalla creazione della zona industriale.

L'Ente potrà delegare un suo funzionario a stendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciarne copia e ad autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.

I relativi diritti da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge saranno ripartiti nella misura stabilita dall'art. 169 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 9.

In aggiunta alle somme ancora disponibili per precedenti autorizzazioni di legge per le opere nel porto di Ancona, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1920-921 in poi, la somma necessaria per corrispondere all'Ente portuale le annualità stabilite dall'art. 4 della convenzione.

Art. 10.

Alle opere occorrenti per la formazione di una zona industriale che, nel termine di tre anni dopo la conclusione della pace, avrà facoltà di proporre l'Ente portuale, nonchè alle altre opere, agli impianti, ed agli stabilimenti industriali di ogni specie entro i limiti della suddetta zona industriale, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 7.

Il progetto di tali opere dovrà essere sottoposto alla approvazione del Ministero dei lavori pubblici la quale avrà, per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 11.

Alle nuove opere ed impianti del porto, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la suddetta zona ed a quelli che ivi si ampliassero o trasformassero, saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351 e 12 marzo 1911, n. 255 concernenti provvedimenti per la città di Napoli.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette, cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 12.

Le prime nomine dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate nel Consiglio di amministrazione dell'Ente saranno fatte entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 13.

Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari dello Stato che faranno parte del Consiglio d'amministrazione ed al personale governativo che sarà chiamato a prestare servizio presso l'Ente.

Art. 14.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:**

**N. 1312. Decreto Luogotenenziale 8 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene approvato il nuovo statuto per la Società di Belle arti ed esposizione permanente in Milano, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 20 ottobre 1907 n. DIX (parte supplementare).**

**N. 1341. Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Siena di applicare il regolamento della tassa sul bestiame modificato da quella Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 24 febbraio 1919, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 16 novembre 1911.**

## UFFICIO SPECIALE DELLE NUOVE PROVINCIE

### IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Visto l'art. 2 del decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1251;

**Decreta:**

Art. 1.

Nei territori della Venezia Giulia, occupati dal R. esercito, entro la linea di armistizio verrà effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto il cambio in valuta italiana delle monete austro-ungariche da 20 heller e da 20 filler.

Il cambio sarà eseguito fino all'importo di L. 25 dagli Uffici postali, e, per somme superiori, dalle filiali della Banca d'Italia a Trieste, Gorizia e Pola.

È consentito al commissario generale civile e agli organi all'uopo incaricati di compiere ogni indagine sulla provenienza delle somme presentate al cambio, e di rifiutarne il baratto ove il possesso delle somme stesse non risultasse giustificato, e ciò senza pregiudizio per l'applicazione, se del caso, delle penalità stabilite dall' Ordinanza del Comando supremo del R. esercito italiano del 22 maggio 1919.

Art. 2.

Le monete austro-ungariche indicate nell'articolo precedente cesseranno di aver corso legale alla mezzanotte del quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Trieste, 15 agosto 1919.

*Il commissario generale civile*: CIUFFELLI.

### IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto l'art. 2 del decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1251;

**Decreta:**

Art. 1.

Nei territori della Venezia Tridentina, occupati dal R. esercito, entro la linea di armistizio verrà effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto il cambio in valuta italiana delle monete austro-ungariche da 20 heller e da 20 filler.

Il cambio sarà eseguito fino all'importo di L. 25 dagli uffici postali, e, per somme superiori, dalle filiali della Banca d' Italia a Trento.

È consentito al Commissario generale civile e agli organi all'uopo incaricati di compiere ogni indagine sulla provenienza delle somme presentate al cambio, e di rifiutarne il baratto ove il possesso delle somme stesse non risultasse giustificato, e ciò senza pregiudizio per l'applicazione, se del caso, delle penalità stabilite dall'ordinanza del Comando supremo del R. esercito italiano del 22 maggio 1919.

Art. 2.

Le monete austro-ungariche indicate nell'articolo precedente ces

seranno di aver corso legale alla mezzanotte del quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Trento, 15 agosto 1919.

*Il commissario generale civile*: CREDARO.

## IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduti i decreti Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943, e il R. decreto 20 luglio 1919, n. 1363, portanti provvedimenti di credito agrario a favore degli agricoltori delle terre venete invase dal nemico o danneggiate dalla guerra;

Veduto l'art. 2 del predetto R. decreto 20 luglio 1919, n. 1363;

Di concerto col ministro delle terre liberate;

**Decreta:**

Art. 1.

Per la concessione di sovvenzioni da consentirsi per gli scopi di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 318, e con i fondi all'uopo anticipati dallo Stato, in base ai decreti di sopra citati, gli Istituti sovventori debbono osservare le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Nelle domande di sovvenzione per esercizio dell'agricoltura deve essere contenuta la descrizione sommaria del fondo con la indicazione della località, dei confini e della estensione del terreno che si vuol coltivare e la specificazione del genere di coltivazione che si vuole eseguire.

Nelle domande di sovvenzione per acquisto di bestiame, attrezzi e macchine agricole deve essere contenuta la descrizione sommaria del fondo e della parte di esso dove il bestiame da allevamento e riproduzione deve essere custodito, o dove il bestiame da lavoro, gli attrezzi e le macchine agricole debbono essere impiegati. I richiedenti debbono provare, anche con certificato del sindaco, la disponibilità del fondo sino all'epoca della totale estinzione del debito e la verità delle circostanze esposte nella domanda.

Art. 3.

Le domande di sovvenzione debbono essere comunicate, per il parere, al direttore della cattedra ambulante di agricoltura nella cui circoscrizione si trova il fondo che si vuol coltivare, o nel quale deve custodirsi il bestiame.

Art. 4.

Le sovvenzioni non possono eccedere le lire 25 mila salvo speciale autorizzazione da consentirsi dal Ministero per l'agricoltura, nei soli casi di eccezionale ed evidente necessità.

I piccoli agricoltori devono essere preferiti nelle sovvenzioni.

Art. 5.

La domanda e la concessione di sovvenzione devono essere annotate, senza spesa, sopra un registro speciale nel Comune nel quale è situato l'immobile dove si trovano o di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio.

Il registro è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, dal segretario comunale, al quale gli Istituti sovventori debbono dare subito notizia delle domande e delle concessioni di sovvenzioni, e possono le notizie stesse richiedere per accertare l'inesistenza di precedenti prestiti privilegiati.

Art. 6.

Le sovvenzioni saranno pagate dietro rilascio di cambiale agraria ad un anno, che potrà essere parzialmente rinnovata alla scadenza.

Art. 7.

Indipendentemente dalle pene comminate dall'art. 19 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, e 290 del Codice penale, in caso di deterioramento o distruzione degli oggetti sottoposti al privilegio, o di impiego in tutto o in parte delle somme avute in prestito per scopi diversi da quelli per i quali furono concesse e, in caso di false attestazioni, il debitore decade dal beneficio del termine e l'Istituto mutuante dovrà rifiutargli ogni ulteriore sovvenzione, curando l'immediato recupero di quella già concessa.

Art. 8.

Non potranno essere accordate ulteriori anticipazioni a quegli Istituti i quali non dimostrino di avere integralmente impiegate le anticipazioni ottenute in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 9.

Gli Istituti dovranno alla fine di ogni mese informare il Ministero per l'agricoltura delle operazioni compiute.

Roma, 12 agosto 1919.

*Il ministro*: VISOCCHI.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

**Divieto di esportazione.**

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Casalnuovo Monterotaro, in provincia di Foggia, e di Varzi, in provincia di Pavia, è stato, con decreti del 13 agosto 1919, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 agosto 1919.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . . | 86.09 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . . | 93.06 | — |

*N. B.* — Fino a tutto il giorno 18 le Borse sono chiuse.

**Corso medio dei cambi**

del giorno 9 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Francia 117,18 — Londra 39,01 — Svizzera 159,19 — New York 8 95 — Oro 154,66.

## MINISTERO DEL TESORO

*Direzione generale del debito pubblico*

*Smarrimento di ricevuta* (2ª pubblicazione). (El. n. 5).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2249 — Data della ricevuta: 14 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Olivetti Gino di Raffaele (pos. n. 660414) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1190 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 luglio 1919.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del Debito pubblico

### 1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3,50 0[0 | 91115 | Beneficio parrocchiale di Monteforte (Verona) . . . . . . . . . . | 3 50 |
| » | 153457 | Beneficio parrocchiale di Monteforte di Alpone (Verona) . . . . » | 3 50 |
| » | 464192 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 7 — |
| » | 532694 | Di Scala Maria Giuseppa fu Giovan Giuseppe, moglie di Mattera Francesco, dom. ad Ischia (Napoli). Vincolata . . . . . . . » | 35 — |
| 5 0[0 | 37543 | Nuvoli Innocenza di Tommaso, nubile, dom. in Roma . . . . . » | 50 — |
| 3,50 0[0 | 663772 | Burrascano Mariannina di Vito, nubile, dom. a Castroreale (Messina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 17 50 |
| » | 605615 | Burrascano, ecc., come la precedente . . . . . . . . . . . . . » | 17 50 |
| » | 605616 | Burrascano Antonino fu Vito, dom. a Castroreale (Messina) . . » | 17 50 |
| » | 605617 | Burrascano Giuseppe fu Vito, minore, sotto la patria potestà della madre Maiori Teresa, dom. a Castroreale (Messina) . . » | 17 50 |
| » | 463771 | Burrascano Antonino di Vito, dom. a Castroreale (Messina) . . » | 17 50 |
| » | 463773 | Burrascano Concettina di Vito, id. id. . . . . . . . . . . . . . » | 17 50 |
| » | 463774 | Burrascano Antonietta di Vito, id. id. . . . . . . . . . . . . . » | 17 50 |
| » | 463775 | Burrascano Giuseppe di Vito, id. id. . . . . . . . . . . . . . . » | 17 50 |
| » | 463776 | Burrascano Marietta di Vito, id. id. . . . . . . . . . . . . . . » | 17 50 |
| » | 463770 | Burrascano Vito fu Antonino, dom. a Castroreale (Messina) . . » | 17 50 |
| » | 726616 | Mensa vescovile di Boiano (Campobasso) . . . . . . . . . . . . » | 17 50 |
| » | 489396 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Pavarino Luigi di Giacomo, dom. in Luserna San Giovanni (Torino) . . . . . . . . . . . . . . . . » Per l'usufrutto: Peyrot Catterina fu Giovanni Pietro, moglie di Pavarino Luigi, dom. in Luserna San Giovanni (Torino). | 70 — |
| » | 184294 | De Sanctis Alfonso di Francesco, dom. in Paternò (Catania). Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 42 — |
| » | 657828 | Saracino Matteo di Desiato, dom. ad Altavilla Silentina (Salerno). Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 31 50 |
| » | 711893 | Viceconti Letizia Annunziata di Domenico, moglie di Pasquale Guerrieri di Vincenzo, dom. a Lauria (Potenza) . . . . . . » | 161 — |
| » | 706076 | Rolando Carlo, Ettore, Teresa ed Elvira, nubili, di Luigi Bandolino e prole nascitura del detto Rolando Luigi Bandolino fu Carlo Camillo, eredi indivisi di Rolando Giuseppe-Ambrogio fu Francesco Maria, dom. in Alessandria . . . . . . » | 313 50 |
| » | 283118 | Confraternita del SS. Sacramento di Pergola (Pesaro) . . . . . » | 77 — |
| » | 702129 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: D'Errico Amalia fu Giuseppe, nubile, dom. in Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Per la proprietà: Viceconti Baldassarre di Michele, dom. in Moliterno (Potenza). | 175 — |
| » | 283473 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Padula Nicola fu Vincenzo, dom. a Moliterno (Potenza) | 175 — |
| » | 283473 | Vismara Giuseppe fu Pietro. Vincolata . . . . . . . . . . . . . » | 3 50 |
| » | 61790 | Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . . . . . . . . » | 7 — |
| » | 608153 | Vismara Angelo fu Giuseppe. Vincolata . . . . . . . . . . . . » | 112 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| 3,50 0[0 | 293315 | Vismara Angelo di Giuseppe. Vincolata | L. | 21 — |
| Cons. 5 0[0 (1918) | 80764 | Ferraro Vincenzo fu Antonio, minore, sotto la tutela del fratello Luigi, dom. in Vercelli (Novara) | » | 625 — |
| 3,50 0[0 | 445879 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Lombardo Arceri Giuseppa fu Filippo, nubile, dom. in Trapani<br>Per la proprietà: Lombardo Giuseppe fu Andrea, dom. in Firenze, Scalisi Girolamo fu Andrea, dom. in Trapani, Greco Maria ved. di Barbera Edoardo, Giulia, Francesca, nubili, ed Agata moglie di Silvestre Giuseppe, sorelle, fu Vincenzo, dom. le prime tre a Catania e l'ultima a Roma, Accardi Filippo, Giuseppe e Vita moglie di Scuderi Carmelo, fratelli e sorella fu Giovanni, dom. a Catania, e Scuderi Giacomo e Giovanni di Carmelo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Catania, tutti quali eredi indivisi. | » | 70 — |
| 5 0[0 Debito Comuni di Sicilia | 8955 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto | Per la proprietà: Eredità del barone D. Tommaso Trabucco, conto di celebrazione di messe nella chiesa di San Giovanni Battista della Nazione napolitana in Palermo, rappresentata dai signori Trabucco Salvatore fu Giuseppe e Trabucco Giuseppe fu Giovanni Battista<br>Per l'usufrutto: Al sacerdote Saponara Benedetto fu Vito qual cappellano celebratario protempore, con certificato di esistenza e certificato delle celebrate messe nella chiesa di San Giovanni Battista della Nazione napolitana in Palermo | » | 259 50 |
| » | 10207 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto | Per la proprietà: Eredità del fu Tommaso Trabucco in Palermo, amministrata dai rappresentanti protempore<br>Per l'usufrutto: Nicoletti Francesco di Sebastiano, vincolata per celebrazione messe al celebratario protempore, con fede di vita | » | 259 50 |
| 3,50 0[0 | 51066 | Comune di Borbona in Aquila, rappresentato dal sindaco protempore, in conto dello affranco di un annuo canone di L. 17 dovuto al detto Comune dai fratelli signori marchese Giulio Dragonetti e marchese Giambattista Dragonetti de Torres, giusta l'istromento dei 28 luglio 1865 per notar De Rubeis di Aquila | » | 10 50 |
| 3 0[0 | 28427 | Beneficio curariale, 2ª porzione, in Esine (Brescia) | » | 3 — |
| 3,50 0[0 | 735317 | Di Carmine Carmine fu Giannicola, dom. a San Giacomo, frazione del comune di Atri (Teramo). Vincolata | » | 21 — |

Roma, 31 luglio 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 3). **3ª Pubblicazione.**

**Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3,50 0[0 | 482052 | 42 — | Venturelli *Salvatore* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Franchi Maria, dom. a Gallicano (Massa). | Venturelli *Anacleto-Salvatore* fu Luigi, minore, ecc., come contro. |
| » | 199652 | 63 — | Damiani Catello, Gaetano, Angela, Giuseppe, Pietro e *Raffaele* di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli. | Damiani Catello, Gaetano, Angela, Giuseppe Pietro e *Raffaela* di Luigi, minori, ecc., come contro. |
| »<br>» | 699200<br>777843 | 17 50<br>70 — | Cocozza-Campanile Laura fu Eustacchio, *nubile*, dom. in Napoli. | Cocozza-Campanile Laura fu Eustacchio, *minore, sotto la patria potestà della madre Calento Anna fu Federico, ved. di Cocozza-Campanile Eustacchio*, domic. in Napoli. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 luglio 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

### SENATO DEL REGNO

**RESOCONTO SOMMARIO** — Giovedì, 31 luglio 1919.

(*Continuazione*).

*Presidenza del presidente* BONASI.

PANTANO. Ed accanto a questo problema si affaccia quello pauroso della smobilitazione di milioni di uomini che torneranno sul mercato senza che ancora si sappia se il mercato potrà accoglierli. E intanto si profila la grande lotta per le materie prime e la possibilità di non averne abbastanza per la vita economica del nostro paese.

In tal guisa al Ministero dei lavori pubblici si apre un vastissimo campo ed una grave responsabilità. Il Ministero tenta di aprire la possibilità di lavoro per ogni dove, con l'obbiettivo di scartare le opere di carattere voluttuario, e favorire quelle che abbiano per obbiettivo di promuovere la produzione, cioè porti, bonifiche, ecc.

Egli cerca di utilizzare nel miglior modo tutte le teleferiche nostre e quelle del nemico e tutto il materiale mobile per mettersi in condizione di dar lavoro in ogni parte d'Italia.

Il senatore Bensa ha rievocato il periodo fortunoso dell'ostruzionismo; e quella rievocazione mi ha fatto pensare che il Senato per questioni giuridiche non deve, come certamente non farà, arrestare questo disegno di legge.

Con l'ostruzionismo il Parlamento, salvaguardando con abile pacifica lotta le libertà fondamentali del popolo, chiudeva per sempre l'èra dei tentativi reazionari, aprendo i cancelli alle nuove feconde energie della vita nazionale.

Fra il periodo evocato dall'on. Bensa e questo i termini sono invertiti: allora l'ostruzionismo era un'arma di guerra per salvare il paese dalla reazione; ora una politica rapida e vigorosa soltanto può scongiurare il pericolo dell'ostruzionismo delle materie prime. Allora si trattava di salvaguardare le conquiste della civiltà del passato; ora si tratta di conquistare le vie nuove dell'avvenire che altri già percorrono mentre noi siamo già in ritardo. Si integri senza vulnerarne l'efficienza il disegno di legge, ma non si ritardi di un'ora sola al paese il beneficio di provvidenze animatrici delle forze produttrici.

Mentre noi discutiamo, alla Camera dei deputati si vota il passaggio alla discussione degli articoli per il disegno di legge per la riforma elettorale.

Ciò che la Camera dei deputati fa in questo momento sul terreno politico, lo faccia il Senato sul terreno economico, affrettando la votazione del disegno di legge che darà nuovo impulso al lavoro ed alla produzione del paese. Sarà suo vanto il farlo ed il Governo, e specialmente l'oratore, avranno a titolo di alto onore di aver potuto cooperare col Senato a così nobile fine. (Approvazioni).

DE CUPIS, presidente dell'Ufficio centrale. La ragione di opportunità posta innanzi dal ministro di grazia e giustizia deve passare in secondo luogo di fronte ad una questione così importante, quale è quella che è stata rilevata dall'Ufficio centrale, il quale ha con tutto lo studio esaminato il disegno di legge.

Quanto alla dottrina da lui esposta in una pubblicazione, dichiara che non la sua qualità di avvocato erariale lo spinse ad esaminare la questione e ad esporre la sua opinione, e che questa opinione era stata preceduta da quella conforme di molti giuristi italiani e da applicazioni in Francia ed in Ispagna.

Tutte le difficoltà della legge provengono dall'impossibilità di definire le acque pubbliche; ma intanto il Governo chiede tale definizione agli uffici del Genio civile, ai componenti del Consiglio superiore ed ai membri del Tribunale delle acque.

Vuole tranquillare gli animi sul dubbio che non venga rispettato il diritto privato dal disegno di legge: questo rispetta il diritto di proprietà, ma vuol mettere un limite alla esagerazione del diritto stesso.

Conchiude che egli si rende conto della necessità sociale e del momento difficile della nazione, il quale deve fare piegare lo spirito a sacrifizi morali, quindi si associa all'invito del ministro dei lavori pubblici che tutti cooperino alla ricostituzione ed al progresso della vita economica nazionale, nel supremo interesse della patria (Approvazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale riservando la facoltà di parlare al ministro di grazia e giustizia.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. All'invito del senatore Ferraris Carlo risponde leggendo l'ultima manifestazione del suo pensiero di professore, nella quale egli dichiarò che il doppio grado di giurisdizione egli riteneva che avrebbe perduto gradatamente terreno, in virtù del progressivo miglioramento degli Istituti giudiziari.

Di fronte alla proposta dell'Ufficio centrale che sia mantenuto il doppio grado, egli non ha motivo di opporsi.

Quanto alla questione costituzionale, l'Ufficio centrale dopo aver biasimato l'atto del Governo che emise il decreto-legge, accorda un bill indennità nel proporre al Senato di passare alla discussione degli articoli.

In Italia non è dettata alcuna deroga all'art. 3 dello Statuto; ma vi sono carte costituzionali che ammettono la deroga in caso di urgenza.

L'art. 5 dello Statuto dispone che il Re è il capo del potere esecutivo, e la clausola finale dell'art. 6 conferma la disposizione dell'art. 3 dello stesso statuto, il quale ultimo articolo dice che il potere legislativo appartiene congiuntamento al Re ed ai due rami del Parlamento. Vi fu chi nell'art. 3 volle trovare la facoltà del Re di surrogarsi al Parlamento; ma tale interpretazione fu combattuta col testo stesso dell'articolo.

(*Continua*).

### CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 23 luglio 1919

*Presidenza del vice-presidente* MORELLI GUALTIEROTTI.

BIANCHI VINCENZO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti del figlio dell'ex-deputato Di Pisa per le condoglianze inviategli dalla Camera.

**Discussione del disegno di legge: Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio dell'emigrazione fino e non oltre il 31 dicembre 1919.**

CABRINI, raccomanda al Governo di consultare le organizzazioni e industriali prima di impegnarsi a partecipare alla Conferenza così detta internazionale del lavoro che deve aver luogo a Washington.

Segnala il gran danno che al nostro paese ed alle classi operaie in ispecie potrebbe venire dalla esclusione da quella Conferenza della Germania, dell'Ungheria e della Russia che, al pari di noi, sono esportatrici di mano d'opera.

Confida poi che nell'esame delle frequenti richieste di mano d'opera che ci vengono dall'estero il Governo vorrà respingere il criterio che si possano contrattare merci con nemici.

E soprattutto confida che non si vorrà fare il giuoco di nazioni le quali cercano di approfittare della necessità che l'Italia ha di materie prime per ottenere la nostra mano d'opera senza quei trattati di lavoro che devono assicurarci una legittima tutela alla nostra emigrazione (Approvazioni).

TEDESCO, ministro delle finanze, assicura che il Governo apprezza tutta l'importanza delle questioni sollevate dall'on. Cabrini e terrà nel maggior conto le sue raccomandazioni.

(Si approva senza discussione l'articolo unico del disegno di legge).

*Seguito della discussione sulla riforma elettorale.*

DE CAPITANI, ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera, riconoscendo la opportunità dello scrutinio di lista a larga base, con rappresentanza proporzionale, ritiene però che tale riforma dove essere accompagnata dalla obbligatorietà del voto - e che la lista debba comprendere solo i quattro quinti dei candidati - lasciando l'altro quinto alla libera designazione da parte dei votanti ».

Insiste sulla necessità di fare in modo che alla designazione della rappresentanza nazionale, partecipi il maggior numero di cittadini, e rileva che ciò si è appunto ottenuto in vari Stati con la obbligatorietà del voto.

Esamina le varie obiezioni che a questo sistema sono state mosse, ed osserva che agli inconvenienti che esso presenta si potrebbe ovviare con la facoltà di dare il voto per corrispondenza.

Quanto alla libera designazione da parte dell'elettore di un quinto dei candidati, osserva che essa non ha nulla a che fare nè col voto limitato, nè col sistema della rappresentanza della minoranza.

Si tratta invece di un temperamento basato sui criteri di equità e di opportunità, ma che, a differenza dell'emendamento Peano, non vulnera il principio della rappresentanza proporzionale.

Osserva che il paese attende ormai una sostanziale riforma elettorale, e crede che solo una Camera eletta con uno scrutinio di lista a larghe circoscrizioni potrà effettuare l'auspicato decentramento amministrativo, avviando il paese verso quell'avvenire glorioso che gli è segnato dalla sua storia e dalle sue virtù (Vivissime approvazioni — Molte congratulazioni).

CICCARELLI, ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera afferma il principio della rappresentanza proporzionale quanto meno col voto unico ».

A coloro che credono che le colpe dello scrutinio uninominale siano le colpe del nostro sistema amministrativo, obbietta che fino a quando esisterà il collegio uninominale non sarà possibile una sostanziale riforma dei nostri ordinamenti amministrativi.

Afferma che la rappresentanza proporzionale stimola la formazione dei partiti, sostituisce alle competizioni delle persone quella delle idee e conferisce alla Camera il suo carattere di assemblea politica e di rappresentanza veramente nazionale, facendone lo specchio della volontà del paese.

Nega invece che essa possa paralizzare la vita parlamentare e sopprimere ogni iniziativa personale a beneficio dei Comitati.

Ricorda i precedenti della riforma, le molteplici e varie applicazioni che la rappresentanza proporzionale ha già avuto in altri Stati ed esamina partitamente le singole questioni che si connettono alla formazione delle liste ed al metodo di scrutinio.

Conclude dichiarando che coll'approvazione di questa riforma la Camera renderà omaggio ai principî di giustizia che la informano ed avrà apprestato un mezzo potente per la elevazione della vita pubblica del nostro grande paese (Vive approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

*Presidenza del presidente* MARCORA.

RICCIO, ha presentato un'ordine del giorno col quale approva che la elezione dei deputati venga fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Premette che il problema della riforma non deve essere considerato astrattamente ma in relazione alle circostanze del momento, alla natura dei nostri costumi politici, alla larghezza del suffragio stabilito dalle nostre leggi.

Rileva che si sono esagerati così i difetti come i pregi del collegio uninominale. Così pure crede si esageri nelle speranze e nei timori per l'applicazione dello scrutinio di lista osservando che lo esperimento, fatto nel 1882 fu così monco ed incompleto da riunire in sè i difetti dei due sistemi.

Lo scrutinio di lista, attuato allora per la necessità del momento non corrispose nemmeno ad un principio di giustizia, essendo stata ammessa la rappresentanza delle minoranze in modo quasi illusorio. Donde la necessità di un ritorno al collegio uninominale.

Ma in questo ritorno si pervenne ad una deformazione del collegio uninominale in quanto che le circoscrizioni, come accadde ad esempio a Napoli, furono determinate in modo illogico ed arbitrario per ubbidire a piccoli interessi e a beneficio esclusivo dei deputati uscenti.

Ne conseguì che alle lotte di idee si sostituirono le piccole lotte locali. E ciò fu fonte di gravissimi danni. Non è dunque possibile voler tali danni perpetuare mantenendo in vita il collegio uninominale.

A coloro i quali hanno osservato che per eliminare tali danni basterebbe rivedere le circoscrizioni elettorali, ed attuare in pari tempo un largo decentramento amministrativo risponde che questa Camera nelle attuali condizioni non potrebbe avere la forza di realizzare simili riforme (Interruzione dell'on. Alessio).

Rileva che il pericolo maggiore del collegio uninominale è quello di subordinare l'interesse generale del paese a piccoli interessi comunali, dando alle maggioranze amministrative un'azione predominante sul Parlamento.

Tale pericolo viene completamente eliminato con lo scrutinio di lista a larga base il quale ha anche il vantaggio di diminuire la ingerenza governativa e la corruzione.

Circa le affermate conseguenze dello scrutinio di lista a favore dei partiti estremi, socialista e clericale, afferma che è arrischiato fare previsione in tale materia. Ad ogni modo se è vero che se ne avvantaggeranno, i partiti estremi, ciò dimostra che essi hanno la prevalenza nel paese, e allora bisogna accertarne la prevalenza come conseguenza logica e naturale del suffragio universale (Approvazioni).

Del resto non teme che il partito liberale italiano che ha così nobili tradizioni, che ha saputo assumere nei momenti più difficili le più gravi responsabilità, che raccolse la bandiera d'Italia dalla fatal Novara e seppe condurla alla gloria di Vittorio Veneto, possa col nuovo sistema elettorale essere sopraffatto.

Ma se anche per necessità di cose dovesse rimanere in minoranza, occorrerà inchinarsi alla volontà del paese. Ciò nulla toglierà alle tante benemerenze che tale partito ha acquistato. Ed esso potrà acquistar nuova forza mediante una maggiore disciplina, dando a tutti coloro che lo compongono un maggior senso di associazione e di contatto.

L'oratore è dunque favorevole allo scrutinio di lista con la rappresentanza proporzionale. E pur di giungere all'approvazione della riforma accetterà tutti quelli emendamenti che non ne mutino radicalmente la sostanza e che saranno in seguito esaminati.

Si dichiara però fin d'ora contrario al *panachage* e favorevole invece ad aumentare a dieci il numero minimo dei deputati da eleggersi per ogni circoscrizione.

Censura il sistema di assegnare i seggi che si renderanno vacanti durante la legislatura ai candidati che riportarono il maggior numero di voti dopo l'eletto, ritenendo dannosa la soppressione delle elezioni suppletive, che crea una troppo lunga separazione tra la rappresentanza politica e il corpo elettorale.

Esorta il Governo a far partecipare alle prossime elezioni le popolazioni delle terre redente che saranno già legalmente unite all'Italia.

Concludendo scioglie un inno alla grandezza d'Italia che i nostri combattenti hanno reso ancor più grande assicurandole un lieto avvenire e si augura che la Camera vorrà approvare questa riforma che rappresenta un'opera di giustizia consona alle necessità del momento, cooperando così con i combattenti al raggiungimento degli alti destini della patria (Vivissime approvazioni — Molti applausi — Molte congratulazioni).

CAMERINI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerato che condizione essenziale della riforma elettorale pel raggiungimento dei fini cui essa tende, sia la maggiore larghezza possibile della circoscrizione, la quale abbia altresì

una compagine organica, delibera che i collegi siano costituiti da regioni ed in ogni caso in modo che vi si eleggano almeno 15 deputati, e passa alla discussione degli articoli ».

Dichiara che è incondizionatamente e non da ora favorevole al collegio plurinominale in quanto esso favorisce il libero affermarsi delle più disparate correnti politiche che si manifestano nella vita del paese.

Osserva che lo scrutinio di lista se costituisce l'elemento sostanziale della nuova riforma, rappresenterebbe però senza il complemento della rappresentanza proporzionale, un regresso di fronte al collegio uninominale.

Ritiene che la Camera nella sua maggioranza sia favorevole alla riforma non dovendosi considerare come proposito di farla naufragare la presentazione dei moltissimi emendamenti che sono stati presentati.

Afferma che la riforma porterà una elevazione del costume politico e determinerà un miglioramento nella educazione civile delle masse elettorali.

È un errore credere che il paese non sia maturo per questa riforma e che questa rappresenti una soverchia complicazione per gli elettori, i quali non mancano di naturale intelligenza e di squisito senso pratico, come hanno sempre dimostrato nelle elezioni amministrative.

Venendo all'esame delle disposizioni principali della proposta di legge, constata che i precedenti oratori si sono dichiarati favorevoli ad una circoscrizione comprendente non meno di dieci collegi, come propone il Governo nei suoi emendamenti concordati con la Commissione.

Afferma a questo proposito la opportunità che i collegi siano costituiti da regioni o che la circoscrizione sia allargata sino a comprendere l'elezione almeno di quindici deputati.

Esamina i vari sistemi proposti per garantire la rappresentanza delle minoranze, rilevandone i difetti, le incongruenze e gli inconvenienti.

Si dichiara contrario al sistema della libera scelta propugnato dall'on. Peano, notando che questo sistema è in contraddizione con il divieto delle candidature multiple.

Si dichiara anche contrario al voto di preferenza, ma crede debba sostituirsi il diritto della cancellazione dei singoli nomi.

Non crede pratico il tipo di scheda proposto evidentemente allo scopo di conservare la busta elettorale attualmente in vigore.

Crede, invece, che si potrebbe conservare la busta modificandola in modo da adattarvi un diverso tipo di scheda.

Quanto all'obiezione che il corpo elettorale rimanga schiavo dei comitati, osserva che non si deve esagerare l'importanza e svalutarne l'azione.

Finalmente dichiara che non si preoccupa se la nuova legge avvantaggerà i partiti più fortemente organizzati ed egli la voterà in omaggio al partito di giustizia che la informa.

Respinge infine l'accusa mossa ai componenti del Fascio di cui l'oratore si onora di far parte, che essi vogliano la riforma per salvare la loro posizione personale temendo il giudizio dei loro elettori.

Questo giudizio essi non temono. Essi che hanno voluto la guerra fino alla vittoria, e che sono sicuri di essere stati fedeli interpreti non solo dei loro elettori ma di tutto l'intero paese (*Applausi — Vive approvazioni — Molte congratulazioni*).

BONOMI, di fronte a tutte le critiche che furono rivolte al collegio uninominale, afferma che è merito di questo l'avere permesso la formazione di partiti e di governi capaci di affrontare le grandi difficoltà del periodo della guerra.

Però ora non per meschini interessi elettorali e non per smania di imitazione è necessario mutare il sistema elettorale per assecondare il desiderio manifestato dal paese che reclama uomini nuovi, indirizzi nuovi di politica e di azione sociale e perciò ordinamenti nuovi.

A questo sentimento e desiderio di novità è necessario di andare incontro per non lasciare travolgere i nostri Istituti democratici.

Ed invero sistemi elettorali nuovi possono essere strumenti adatti per soddisfare questo intimo bisogno che emerge dalla volontà del paese.

La Camera deve ubbidire a questa volontà del paese senza illusioni fallaci, senza riluttanze rispettose, se vuole essere la interprete sincera.

Sui punti fondamentali della riforma constata che vi è un sostanziale accordo. Così si è d'accordo che non è possibile lo scrutinio di lista senza la rappresentanza proporzionale.

Vi è un punto principale della legge in cui il dissenso della Camera si è chiaramente manifestato e cioè se si debba volere la lista chiusa o ammettere il cosidetto panachage.

Ora l'oratore crede che questa questione debba essere esaminata in relazione alla presente condizione dei partiti in questo momento nel nostro paese.

È nota a questo proposito la tendenza dei partiti italiani in questa ora è quella di frazionarsi in gruppi e moltiplicarsi per scissione.

La stessa ammissione del voto preferenziale è già una contraddizione al principio della lista chiusa e ripete molti inconvenienti del collegio uninominale.

L'oratore è convinto che agli elettori debba lasciarsi la libertà della scelta. Nota che in Italia se ad ogni partito dovesse corrispondere una lista, il numero delle liste dovrebbe essere di otto. Invece non avremo che due o tre liste che rappresenteranno le più ibride coalizioni.

All'elettore che voglia sottrarsi a votare quelle liste di coalizione bisogna adunque lasciare la libertà di votare i candidati che più corrispondano alle sue idee.

Bisogna lasciare libero il Paese di manifestare, di fronte all'affermazioni astratte dei partiti, le realtà concrete che esso giudica più giovevoli nell'interesse generale.

Col sistema della libera scelta il voto di lista si avrà sommando i voti che si saranno raccolti sui nomi della lista stessa.

Con questo sistema sarà più facile che entrino nel Parlamento gli ottimi di tutti gli elettori e non sarà più possibile che candidati della stessa lista si combattono a vicenda.

Ricorda che a questi concetti si informò la proposta di legge già presentata nella passata legislatura dagli onorevoli Caetani, Turati e Meda.

A questa proposta l'oratore ha ispirato i suoi emendamenti.

Circa la proposta dell'on. Camera di assegnare una parte dei mandati alle rappresentanze delle organizzazioni degli interessi, dichiara di non avere prevenzioni contro il principio della rappresentanza degli interessi, ma non sa concepire la costituzione di una Camera ibrida composta in parte di rappresentanti di collegi politici ed in parte da rappresentanti di organizzazioni.

Un siffatto ibridismo darebbe luogo ad inconvenienti gravissimi.

La conciliazione delle due tendenze dovrebbe realizzarsi assegnando al Parlamento l'esame e le decisioni delle grandi direttive della legislazione e lasciando l'attuazione di esse a corpi tecnici.

Con ciò si assicurerebbe al lavoro legislativo maggiore agilità e sveltezza, rendendo possibile l'approvazione di tutte quelle riforme che il progresso dei tempi reclama e che col sistema attuale rimangono per anni e anni allo studio.

Confida che a tali criteri s'inspirerà il Parlamento nel riformare il procedimento elettorale, conscio della necessità di serbare soltanto quello che dagli antichi ordinamenti conserva ragione e vitalità ed accettando tutte quelle sane innovazioni che sono ormai inderogabili, convinto con Goethe che camminando sulle tombe conviene marciare verso il luminoso avvenire (*Vive approvazioni — Vivi applausi — Moltissime congratulazioni*).

*Risultato di votazione.*

BIANCHI VINCENZO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di provisione del fondo per l'emigrazione:

Voti favorevoli 166 — Voti contrari 26.

**La Camera approva.**

*Interrogazioni e interpellanze.*

**BIANCHI VINCENZO, segretario,** ne dà lettura.

**La seduta termina alle ore 19,10.**

## CRONACA ITALIANA

**Ad una interrogazione dell'on. De Viti De Marco** il conte Sforza, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, ha fatto la seguente risposta scritta:

L'on. De Viti De Marco chiedendo se si possano smentire le gravi voci su deportazioni dall'Istria e dalla Dalmazia è certo stato mosso da recenti pubblicazioni inglesi che fanno ascendere tali deportazioni a « molte migliaia ».

Posso assicurare nel modo più formale l'interrogante che gli slavi internati in Italia, sotto qualsiasi forma dall'Istria, dalle isole dell'Adriatico e dalla Dalmazia non son mai stati più di circa duecento. Di costoro i più stanno ora per ricevere piena libertà, e fra breve non sarà trattenuta in Italia che qualche diecina di ex-agenti imperiali e reali ed altri violenti austriacanti.

Dal valore delle accuse sulle deportazioni si possono giudicare le altre, se ce ne sono.

Che ad internamenti in massa abbiano magari potuto credere popolazioni di un nazionalismo giovane ed intemperante può spiegarsi, esse suppongono che è così che si governa. Sbollite le passioni, ci renderan giustizia.

Ma ci sorprende che in buona fede persone e giornali, che dovrebbero avere maggior senso di responsabilità, abbian raccolto in Inghilterra ed in altri paesi alleati voci simili, che una conoscenza anche vaga del carattere italiano avrebbe dovuto consigliare almeno di controllare prima di accogliere.

**Commemorazione patriottica.** — Ieri, Bezzecca commemorò la battaglia garibaldina del 1866.

Erano presenti il commissario civile, on. Credaro, il presidente generale della Croce Rossa, on. Ciraolo, i garibaldini del Trentino e di altre Provincie italiane, le autorità civili e militari, una larga rappresentanza del settimo reggimento bersaglieri che liberò Bezzecca nel 1915.

Il senatore Zippel, sindaco di Trento, pronunciò un applaudito discorso, recando l'adesione della presidenza del Senato.

Indi parlarono applauditissimi l'on. Credaro, in rappresentanza del Governo e della Camera dei deputati, il colonnello Marchetti, in rappresentanza dell'esercito, il venerando capitano garibaldino prof. Eccher, volontario di questa guerra, e il medico locale Guella, padre del volontario ventenne eroicamente caduto a Castel Dante, in memoria del quale fu inaugurata una lapide.

**Marina militare.** — Ieri sono giunte al Pireo le navi-scuola della R. Accademia navale italiana *Flavio Gioia* e *Vespucci*. A bordo tutti bene.

La *Francesco Ferruccio*, con altri allievi dell'Accademia, è giunta a Copenaghen il 13 corr.

## TELEGRAMMI "STEFANI,,

WASHINGTON, 13. — Si annuncia da fonte ufficiale che vengono spediti in tutta fretta materiali per dare aiuto all'ammiraglio Kolciak. Quarantacinquemila fucili, parecchi milioni di cartuccie, grandi quantità di materiale da equipaggiamento sarebbero in rotta per Wladivostok.

PARIGI, 14. — Stamane il presidente del Consiglio, Clémenceau, è partito per la Vandea.

La delegazione ceko-slovacca ha consegnato al Consiglio supremo interalleato una nota del ministro per gli affari esteri, Bones, nella quale si protesta contro l'avvento al governo dell'Ungheria dell'arciduca Giuseppe.

LIMA (Perù), 14. — Il Ministero Leguja si è dimesso.

Il nuovo ministero è così composto:

Presidenza del Consiglio e affari esteri, Meliton Porras; guerra e marina, generale Pizarro; interni, dott. Maquina; finanze, Fuchs; giustizia, Arturo Osures; industria e commercio, Mathias Leon.

LONDRA, 14. — L'*Agenzia Reuter* ha da Vienna in data 13 corrente:

I corpi armati di Vienna, le guardie di polizia e le guardie di città hanno fatto una dimostrazione davanti al palazzo del Parlamento per protestare contro il ritorno della monarchia degli Asburgo.

In un discorso pronunciato, il presidente Seitz ha promesso a nome del Governo di opporsi a qualunque tentativo ostile alle istituzioni repubblicane.

BASILEA, 14. — Si ha da Berlino:

Secondo il *Berliner Tageblatt*, ieri avvenne un incidente tra quattro ufficiali italiani, dei quali uno in borghese, ed i passanti.

Poichè questi ultimi avevano insultato gli ufficiali, chiamandoli *macaroni*, uno degli ufficiali schiaffeggiò un passante. Ne seguì un gran tumulto.

La folla assunse un atteggiamento ostile contro la polizia intervenuta, la quale tuttavia riuscì a liberare gli italiani ed a condurli al loro albergo contro il quale furono lanciati sassi.

STOCCOLMA, 14. — Il giornale *Aftenbladet* esalta la magnanimità dell'Italia, la quale, unica fra le nazioni belligeranti, rimette in libertà i prigionieri di guerra senza attendere la conclusione della pace. Il giornale attribuisce al Re d'Italia il merito di tale generosa iniziativa.

PRAGA, 15. — Tusar, presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato che il popolo ceko si manterrà fedele alle istituzioni repubblicane.

La stampa ceka chiede che le democrazie di Francia e d'Inghilterra si oppongano alla restaurazione degli Asburgo.

ZURIGO, 15. — Secondo il *Berliner Tageblatt*, l'ex-Imperatore Carlo avrebbe inviato all'arciduca Giuseppe un corriere latore di una lettera nella quale l'ex-Imperatore insisterebbe sul fatto che egli è sempre legalmente Re d'Ungheria, affiderebbe all'arciduca Giuseppe la supplenza fino al suo ritorno e lo ringrazierebbe per i servizi resi alla dinastia.

Si ha da Vienna: A Vienna, a Salisburgo, a Graz e a Lonz hanno avuto luogo grandi manifestazioni a favore del mantenimento della forma repubblicana dello Stato.

LONDRA, 15. — Un comunicato ufficiale dice:

Nella Russia settentrionale il generale inglese ha condotto il 10 corrente le truppe britanniche e russe all'attacco contro i bolscevichi sulle rive del fiume Dwina raggiungendone tutti gli obbiettivi.

Sono stati catturati o dispersi gli effettivi di sei battaglioni in via di formazione, e sono stati presi dodici pezzi di campagna e numerose mitragliatrici.

Il numero dei prigionieri accertato già oltrepassa il migliaio. Le nostre perdite non sono gravi. Abbiamo avanzato di una dozzina di miglia la nostra linea sulla Dwina. Essa raggiunge e comprende Chudinova sulla riva sinistra e Borok sulla destra.

PARIGI, 15. — Il *Temps* annuncia che la Delegazione jugoslava ha trasmesso alla Conferenza una Nota nella quale chiede che gli alleati non riconoscano il Governo dell'Arciduca Giuseppe e aggiunge che il ritorno al potere della dinastia degli Absburgo risveglierebbe la speranza negli Hohenzollern e costituirebbe pei nuovi Stati sorti dal crollo della Monarchia dualista un serio pericolo.

La Delegazione chiede infine la costituzione in Ungheria di un Governo composto di elementi democratici che sotto il controllo degli alleati assicurerebbe la pace e procederebbe al più presto possibile alle elezioni generali.

Il *Daily Mail* ha da Suez in data 13 corrente: La nave da guerra italiana *Basilicata* è affondata all'entrata del canale in seguito alla esplosione di una caldaia.

Il *Lloyd* ha da Porto Said: La nave da guerra italiana *Basilicata*, affondata in seguito ad una esplosione all'altezza di Tewfik, ostruisce il canale di Suez dal pomeriggio del 13 corrente.

*Direttore*: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*